

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4240 del 02/11/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c., con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via De Gasperi n. 10. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4340 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con D.G.P. n. 250-47571 del 13.06.2006, è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, limitatamente ai soli aspetti progettuali ed impiantistici, il progetto di adeguamento del centro di raccolta sito in Comune di Gambettola - Via De Gasperi n. 10, presentato dalla ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.**;

Evidenziato che con D.G.P. n. 52-13757 del 13.02.2007, come modificata con D.G.P. n. 201-53186 del 27.05.2014 e con D.P.P. n. **103-36909 del 23.04.2015**, la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla gestione del centro di raccolta, come integrazione della suddetta D.G.P. n. 250-47571 del 13.06.2006;

Vista la domanda presentata dalla ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** in data in data 15.04.2016, PGFC n. 5375/16, relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via De Gasperi n. 10**, rilasciata con D.G.P. n. 250-47571 del 13.06.2006 e s.m.i.;

Evidenziato che con la suddetta domanda, la ditta chiede in particolare quanto di seguito riportato sinteticamente:

- rinnovo autorizzazione rifiuti con rinuncia all'operazione di recupero R4 e modifiche nella disposizione dei settori operativi interni ed esterni al fabbricato;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza di Arpae per l'attività di taglio a caldo;
- rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca di competenza comunale;
- rinnovo autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura nera di competenza comunale;
- nulla osta sull'impatto acustico L. 447/95 di competenza comunale.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 5617 del 19.04.2016;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.05.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 8967 del 16.06.2016;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 15.07.2016, PGFC n. 10689/16;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 09.09.2016, ha aggiornato i propri lavori al 26.09.2016 al fine di approfondire la tematica legata alle emissioni in atmosfera e di acquisire da parte del Comune di Gambettola i pareri relativi all'impatto acustico e allo scarico in fognatura;

Vista la documentazione integrativa inerente le emissioni in atmosfera trasmessa dalla ditta in data 21.09.2016, PGFC n. 13924/16;

Vista la mail pervenuta in data 26.09.2016, PGFC n. 14199 del 27.09.2016, con cui il Comune di Gambettola ha comunicato *"di aver rilevato una incongruenza nella classificazione della tipologia di fognatura in cui sono immesse le acque reflue di dilavamento, in quanto trattasi di fognatura mista e non bianca, pertanto provvederemo quanto prima a richiedere il parere di competenza ad Hera S.p.A."*;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 26.09.2016 ha espresso **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- alle emissioni in atmosfera limitatamente a EM1 e EM2, fatta salva l'acquisizione della planimetria aggiornata relativa alle emissioni in atmosfera e la rinuncia da parte del proponente alla postazione EM3;
- nulla-osta acustico fatto salvo il ricevimento del parere del Comune di Gambettola comunicato informalmente durante la seduta;
- autorizzazione agli scarichi comprensiva del parere del gestore così come comunicato via mail durante la seduta, fatta salva l'acquisizione della planimetria aggiornata da parte del proponente recante l'indicazione corretta dei recapiti fognari;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 29.09.2016, PGFC n. 14318/16, in ottemperanza agli esiti della Conferenza del 26.09.2016;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 15332 del 19.10.2016 con cui il Comune di Gambettola ha rilasciato nulla-osta acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato C del presente atto;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 15285 del 19.10.2016 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla-osta allo scarico in pubblica fognatura nera di acque di prima pioggia e in fognatura mista di acque reflue di dilavamento, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato D del presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 10689 del 15.07.2016

1. Relazione tecnica e Manuale di Gestione, datato 05.07.2016, a firma della ditta e del geom. I. Bartolini
2. Procedura di controllo radiometrico di materiali ferrosi in ingresso/uscita a firma dell'E.Q. G. Galassi e della ditta
3. Valutazione di impatto acustico, Rev. 0, datata 07.07.2016, a firma del TCA C. Bonfè

Documentazione acquisita al PGFC n. 14318 del 29.09.2016

4. Elaborato grafico Tav. Unica denominata "Progetto schema fognatura", scala 1:200, datata settembre 2016, a firma a firma del geom. I. Bartolini
5. Elaborato grafico Tav. Unica denominata "Progetto settori di lavorazione", scala 1:200, datata settembre 2016, a firma a firma del geom. I. Bartolini

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Acquisiti al PGFC n. 15241 del 18.10.2016, i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 21.10.2016;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni

di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Dato atto che tutte le operazioni e le tipologie di rifiuti che la ditta intende gestire e ritirare presso l'impianto sono comunque attinenti l'attività di autodemolizione;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che con la documentazione acquisita al PGFC n. 10689/16 14.07.2016, la ditta ha precisato che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, è pari a 2.324 mq e che la potenzialità complessiva dell'impianto sarà pari a 615 tonnellate/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\blacksquare 615 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 2.324 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 75.870,00$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue di prima pioggia, di acque reflue di dilavamento nonché il nulla osta acustico di competenza comunale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via De Gasperi n. 10**, alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C, D e D1 al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla-osta ai sensi della L. 447/95;

- 3) **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e l'Allegato D e D1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 75.870,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - d) *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - e) *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - f) *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 - i) **in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata nonché della presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza delle predette comunicazioni;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **30 settembre 2026**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 6) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 7) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

- quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 8) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 9) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** sito in Comune di **Gambettola – Via De Gasperi n. 10** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	50 t	400 t/a
B	150104 imballaggi metallici 170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 170407 metalli misti 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160116 serbatoi per gas liquefatto 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio	R13	110 t	215 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

2. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. **La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel manuale di gestione** acquisito al PGFC n. 10689 del 15.07.2016 **e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori** indicati sulla planimetria acquisita al PGFC n. 14318 del 29.09.2016;
3. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
4. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
- 4.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
- 4.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di

procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- 4.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 4.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 4.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
5. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- 5.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - 5.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 5.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - 5.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - 5.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - 5.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - 5.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - 5.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - 5.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - 5.j) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
 - 5.k) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - 5.l) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - 5.m) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - 5.n) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - 5.o) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi;
 - 5.p) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - 5.q) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di

lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;

- 5.r) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - 5.s) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
6. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
 7. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
 8. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
 9. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 10. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
 11. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
 12. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
 13. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
 14. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 15. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le

procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;

16. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
17. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in oggetto viene richiesta anche l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio a caldo di rifiuti metallici mediante l'utilizzo di cannello con ossigeno e gas propano. Al fine di contenere la dispersione dei fumi e delle polveri prodotte durante l'attività di taglio a caldo, la Ditta ha dichiarato l'intenzione di avvalersi di un apparecchio mobile carrellato, dotato di proboscide in grado di captare e filtrare l'effluente gassoso prodotto, da posizionare in corrispondenza dell'area in cui viene generata la fiamma e vengono eseguite le operazioni di taglio.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/05/2016 ha ritenuto necessario richiedere la trasmissione di apposita documentazione integrativa relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera, costituita dalla scheda C allegata alla modulistica di AUA (descrivendo le modalità di manutenzione dell'impianto di abbattimento mobile per la captazione e la filtrazione degli effluenti gassosi), in quanto all'istanza in oggetto era stata erroneamente allegata la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale documentazione è stata trasmessa dalla Ditta a mezzo PEC in data 15/07/2016, PGFC/2016/10689.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 09/09/2016, tuttavia, rilevata la carenza delle informazioni richieste in merito alle modalità di manutenzione del suddetto impianto di abbattimento mobile filtrante, ha ritenuto necessario aggiornare i propri lavori al 26/09/2016, al fine di acquisire gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera.

In data 21/09/2016 con nota PGFC/2016/13924, la Ditta ha trasmesso apposita documentazione integrativa alle emissioni diffuse in atmosfera, riportante in particolare la descrizione delle principali caratteristiche tecniche e delle modalità di manutenzione del suddetto impianto di abbattimento mobile per la captazione e la filtrazione degli effluenti gassosi prodotti dall'attività di taglio a caldo di rifiuti metallici.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/09/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera.

Le emissioni provenienti dall'attività sono costituite dalle emissioni diffuse generate dal sezionamento dei manufatti metallici con la tecnica del taglio a propano. L'attività viene svolta in esterno a seconda delle dimensioni del pezzo da tagliare e/o della grandezza del componente smontato. Vengono individuate tre possibili zone di intervento denominate "EM1" (platea di rottamazione), "EM2" (tettoia/area coperta), "EM3" (aree stoccaggio). In relazione alla fase del taglio a propano, la Ditta ha dichiarato di impiegare per il contenimento delle emissioni un apparecchio mobile, filtrante, carrellato dotato di proboscide di aspirazione, con potenza aspirante pari a circa 1.600 mc/h e dotato di un sistema filtrante a tre stadi (filtro metallico, filtro a tasche e cartuccia a carbone).

In considerazione della saltuarietà dell'attività (30 minuti giorno, una volta alla settimana) e della presenza del sistema mobile sopracitato è stata valutata positivamente la proposta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la Ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio al propano e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;
- la Ditta dovrà annotare la sostituzione dei filtri a tasca e delle cartucce filtranti a carbone su apposito Registro;
- la Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio dell'attività di taglio a caldo.

A riguardo, durante la Conferenza di Servizi del 26/09/2016, il rappresentante dell'Azienda USL della Romagna – DSP di Cesena ha comunicato quanto segue: *“trattasi di attività di autodemolitore esistente ubicata nell'abitato di Gambettola e circondata da un fitto contesto residenziale. Chiede di poter eseguire (alla stregua di analoghe attività di autodemolizione/rottamazione) il taglio con fiamma ossidrica (propano e ossigeno) per agevolare lo smontaggio di veicoli di grandi dimensioni. Si dichiara la saltuarietà al ricorso di*

tale metodica e l'impiego di un apparecchio mobile filtrante carrellato con filtro per le polveri dotato di proboscide di aspirazione. Come azienda USL ritengo che l'ossitaglio vada assolutamente vietato nel piazzale esterno denominato EM3 in quanto adiacente ad edifici residenziali su tre lati, mentre con le opportune cautele e accorgimenti possa essere consentito nella platea di rottamazione EM1 e sotto tettoia EM2.”

La Ditta pertanto, visto il suddetto parere dell'Azienda USL della Romagna, ha comunicato l'intenzione di rinunciare alla postazione denominata “EM3” nella planimetria dell'impianto in oggetto allegata alla documentazione acquisita agli atti, impegnandosi a trasmettere un'ulteriore planimetria aggiornata.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/09/2016 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera.

Precisato che in data 29/09/2016, PGFC/2016/14318, la Ditta ha trasmesso apposita planimetria aggiornata dell'impianto in oggetto, riportante in particolare l'ubicazione delle aree in cui verrà svolta l'attività di taglio a caldo di rifiuti metallici denominate “EM1” ed “EM2” (descritte in legenda con la dicitura “Zone di emissioni da taglio a propano di manufatti metallici”).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, del parere dell'Azienda USL della Romagna – DSP di Cesena e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 26/09/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 15/04/2016, PGFC/2016/5375 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio derivanti dall'attività di taglio a caldo di rifiuti metallici mediante utilizzo di cannello con ossigeno e gas propano svolta all'aperto e sotto tettoia, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) la Ditta durante lo svolgimento delle operazioni di taglio a caldo di rifiuti metallici dovrà utilizzare l'apparecchio mobile carrellato, dotato di proboscide al fine di captare e filtrare l'effluente gassoso prodotto;
 - b) la Ditta dovrà annotare la sostituzione dei filtri a tasca e delle cartucce filtranti a carbone dell'apparecchio mobile carrellato sul **registro** di cui al successivo **punto 5**;
 - c) l'attività di taglio a caldo dovrà avvenire nelle aree individuate con le sigle “EM1” ed “EM2” (descritte in legenda con la dicitura “Zone di emissioni da taglio a propano di manufatti metallici”), raffigurate nella planimetria trasmessa dalla Ditta con nota pervenuta in data 29/09/2016, PGFC/2016/14318;
 - d) la Ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio al propano e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente.
2. La Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio dell'attività di taglio a caldo entro tre anni dalla data della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti da tale attività.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gambettola, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa

a regime dell'attività.

5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri a tasca e delle cartucce filtranti a carbone dell'apparecchio mobile carrellato, come richiesto al precedente punto 1., lettera b).

NULLA-OSTA ACUSTICO
(Art. 8 della L. 447/95)

Visto l'art. 8 della L. 447/95;

Acquisito al PGFC 15332 del 19.10.2016 il nulla osta del Comune di Gambettola in merito all'impatto acustico favorevole nel rispetto delle prescrizioni espresse da Arpae – Servizio Territoriale con nota PGFC n. 15002/16;

PRESCRIZIONI:

1. **Preliminarmente all'utilizzo del macchinario di taglio a propano** dovrà essere presentata all'autorità competente la scheda tecnica dello stesso da cui si evincano le caratteristiche tecniche, potenza sonora o livello di pressione sonora a distanza nota;
2. Il macchinario di taglio a propano (ossitaglio) utilizzato dovrà comunque avere requisiti acustici congrui con quanto valutato dal TCA nella relazione, ovvero un livello di pressione sonora, misurato ad 1 metro, non superiore a 70 dBA;
3. **Entro tre mesi dall'inizio dell'attività di taglio a propano**, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione acustica contenente l'esito dei rilievi fonometrici post-operam, volti a verificare il rispetto dei limiti di legge; dette misure dovranno essere effettuate in corrispondenza delle facciate più esposte dei recettori "RA", nel lato ovest rivolto alla ditta, ed in corrispondenza dell'abitazione posta in angolo fra Via A. De Gasperi e Via Lasagna nel lato sud dell'abitazione (come indicati dalle frecce azzurre nella foto sottostante);
4. Le misure dovranno essere rappresentative del massimo impatto indotto dall'attività, in particolare con il funzionamento del taglio a propano in EM1 e EM2 e relativa cappa aspirante, in concomitanza al funzionamento di ogni altra attività attivabile contemporaneamente;
5. Qualora le misure evidenziassero il superamento dei limiti, la relazione acustica della suddetta dovrà contenere anche la descrizione delle opere di contenimento attuate.
6. Resta fermo che qualunque variazione all'attività o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale e ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE:

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

Acquisito al PGFC n. 15285 del 19.10.2016, il nulla-osta con prescrizioni del Comune di Gambettola agli scarichi di acque reflue di dilavamento in fognatura mista e di prima pioggia in fognatura nera, comprensivo dei relativi pareri di Hera prot. n. 108326 del 04/10/2016 e prot. n. 99755 del 07/09/2016;

DESCRIZIONE

Oggetto: Scarichi in pubblica fognatura nera di acque di prima pioggia e in fognatura mista di acque reflue di dilavamento provenienti dall’insediamento produttivo (centro di raccolta e trattamento autoveicoli) sito in Gambettola - Via De Gasperi n. 10.

Responsabile dello scarico: Sig. Fiumana Roberto in qualità di Legale Rappresentante della ditta F.LLI FIUMANA MARCO, FRANCO E ROBERTO S.N.C. (P.I. 03111450403) con Sede Legale in Gambettola, Via De Gasperi n. 10.

Gestore: F.LLI FIUMANA MARCO, FRANCO E ROBERTO S.N.C.

Caratteristiche:

Ubicazione insediamento Via De Gasperi n. 10
Destinazione d’uso dell’insediamento Centro di raccolta e trattamento autoveicoli

Acque reflue di prima pioggia in fognatura nera:

Potenzialità dell’insediamento 850 mc/anno
Tipologia di scarico Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico Fognatura nera ‘tipo A’
Sistemi di trattamento prima dello scarico Vasca prima pioggia/ Disoleatore
Impianto finale di trattamento IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

Acque reflue di dilavamento in fognatura mista:

Potenzialità dell’insediamento 150 mc/anno
Classificazione dello scarico Acque reflue di dilavamento
Ricettore dello scarico Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico Disoleatore con filtro a coalescenza
Impianto finale di trattamento IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

A) SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA NERA

1. Lo schema fognario deve essere conforme a quanto rappresentato nell'Allegato D1: Tav. Unica denominata "Progetto schema fognatura", scala 1:200, datata settembre 2016;
2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia aree di stoccaggio materiali bonificati mq 1970**.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
11. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
12. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
17. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

B) SCARICO DI ACQUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA MISTA

1. Lo schema fognario deve essere conforme a quanto rappresentato nell'Allegato D1: Tav. Unica denominata "Progetto schema fognatura", scala 1:200, datata settembre 2016;
2. Nella fognatura mista di Via de Gasperi sono ammessi, oltre agli scarichi delle acque meteoriche delle coperture, unicamente gli scarichi derivanti da: **platea di conferimento veicoli e stoccaggio metalli da 146 mq.**
3. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 All. 5 Parte Terza D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali.
4. Entro tre mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **disoleatore statico con filtro a coalescenza da 9,4 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale

comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
8. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
14. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16. Al fine di contabilizzare le acque reflue di dilavamento scaricate in fognatura mista, i volumi da inserire nella autodenuncia annuale, di cui al punto precedente, dovranno essere stimati utilizzando la seguente formula $V = f \cdot S \cdot h$ dove:
 - V = volumi scaricati;
 - f = coefficiente di deflusso;
 - S = superficie scolante (mq);
 - h = precipitazione annua nel comprensorio (m/anno).
17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.